

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIREZIONE INTERVENTI STRUTTURALI
GRUPPO 11° - INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO LOCALE E D ALLE ATTIVITA'
AGRO-AMBIENTALI

CIRCOLARE n° 291 del 24-1-2001

Gruppo...11.... Prot 1442 del 24/1/01

Oggetto: Disposizioni attuative della misura F Agroambiente prevista dal Piano di Sviluppo Rurale Reg. CE 1257/99 e modifiche alle procedure degli impegni agroambientali in corso (Reg. CEE 2078/92).

A - RIFERIMENTI NORMATIVI E MISURE APPLICABILI

Con Regolamento 1257 del 17 maggio 1999, che fra l'altro abroga il Reg. CEE 2078/92, l'Unione Europea ha istituito, nell'ambito di Agenda 2000, un regime di aiuti relativo al sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.

Questo Assessorato, secondo il disposto dell'art. 41 del Regolamento, ha elaborato un **Piano di Sviluppo Rurale (PSR)**, in allegato alla presente, approvato dalla Comunità Europea con Decisione n. C(2001) del 23/1/2001 e dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 9 del 8/1/2001.

La misura F "Agroambiente", oggetto della presente circolare, è attuata sulla base del suddetto piano di sviluppo che, unitamente ai Regolamenti comunitari n. 1257/99, 1750/99, 2603/99, 1929/00 e successivi, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.

Gli interventi ammissibili per la misura F sono quelli previsti dalle azioni di seguito indicate:

| Azione | Tipologia d'impegno |
|--------|---|
| F1a | Metodi di produzione integrata. |
| F1b | Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica. |
| F2 | Sistemi foraggieri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi. Intervento a) conversione e mantenimento in aziende zootecniche. Intervento b) conversione dei seminativi in pascolo per la protezione dei versanti dall'erosione. Intervento c) impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con l'esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio. Intervento d) pascoli con pendenze superiori al 25%. |
| F3 | Ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali. |
| F4a | Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali. Intervento a) zone umide. Intervento b) formazioni miste di macchia mediterranea e radura. |
| F4b | Allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione. |

Con la presente circolare vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.

Si precisa che le precedenti disposizioni in materia agroambientale applicative del Reg. CEE 2078/92 continuano ad avere effetto, esclusivamente per gli impegni precedentemente sottoscritti e non ancora conclusi.

B - BENEFICIARI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E CUMULABILITÀ DELLE AZIONI

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli e associati, persone fisiche o giuridiche, che sottoscrivono uno o più degli impegni previsti dal piano per la superficie minima nello stesso individuata.

La qualifica d'imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dall'art. 2135 c.c., pertanto è necessario lo svolgimento di un'attività diretta alla coltivazione del fondo e o all'allevamento del bestiame.

Ad esclusione delle deroghe contemplate dalla normativa vigente, sono obbligatori l'iscrizione al registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole, il possesso della partita IVA e il codice INPS.

Viale Regione Siciliana ang. Via Leonardo da Vinci - 90100 PALERMO

e-mail: agri1.gruppo11@regione.sicilia.it

Tel 091/6961111

Fax

091/6966016

Ricevimento del Pubblico: dal mercoledì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00



pag. .

Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte, nonché dalla normale buona pratica agricola. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Piano di Sviluppo Rurale in allegato, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura F, all'azione prescelta e alla normale buona pratica agricola, nonché al regime sanzionatorio.

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni, tutti i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri conformi all'allegato O e relativi all'intera superficie aziendale, ad esclusione delle azioni F1a e F1b che prevedono specifici registri.

Per la classificazione delle inadempienze che comportano la decadenza totale o parziale dagli aiuti, verranno applicate le disposizioni di cui all'allegato A approvate dalla Giunta Regionale di Governo, in conformità a quanto previsto dal piano stesso.

Condizione indispensabile per l'ammissione al regime di cui si tratta è la disponibilità delle superfici oggetto di aiuto, per l'intera durata dell'impegno assunto.

Nei casi di proprietà indivisa o di conduzione associata, dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per il periodo d'impegno, fermo restando la responsabilità in solido di ciascun soggetto interessato.

Il pagamento degli aiuti è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria destinata alla Regione Sicilia, nonché alla definizione delle procedure di registrazione del PSR presso la Corte dei Conti. A riguardo, l'Amministrazione opererà nel rispetto delle priorità finanziarie e delle dotazioni previste dal piano per ogni singola azione.

Come prescritto dal piano, le azioni F1a, F1b e F2 devono essere applicate sull'intera superficie aziendale assoggettabile; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.

Nelle superfici aziendali in cui è preventivamente programmata la realizzazione di laghetti collinari o fabbricati rurali, l'azione dovrà essere applicata anche in dette quote senza percepire alcun aiuto fino alla realizzazione delle opere.

Tutte le azioni previste dal piano, ad eccezione di F1b, F3 e F4b, possono essere attuate esclusivamente dalle aziende localizzate, per almeno il 50% della superficie assoggettabile, nelle specifiche aree individuate dal piano.

Le azioni che comportano l'adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in coltura protetta.

Per quanto concerne la cumulabilità delle azioni previste dalla misura F Agroambiente con le altre misure previste dal piano, non sono cumulabili le seguenti:

- misura H Imboschimento delle superfici agricole;
- misura E Zone Svantaggiate con le azioni F2 intervento d), F3 e F4a.

In linea generale, è escluso il cumulo degli aiuti del piano con quelli derivanti da regimi a finalità simili, così come disposto dall'art. 31 del Reg. CE 1750/99.

Condizioni specifiche di ammissibilità

Azione F1a (metodi di produzione integrata)

L'azione è applicabile esclusivamente nelle zone specificate dal piano.

Azione F1b (agricoltura e zootecnia biologica)

Potranno usufruire del regime d'aiuto le aziende sottoposte al sistema di controllo previsto dagli articoli 8 e 9 del Reg. CE 2092/91. **Considerato che gli aiuti cominceranno ad essere erogati a partire dalla campagna 2000/2001, i richiedenti dovranno risultare in regola, alla data perentoria del 31/12/00, con gli adempimenti in materia di notifica previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 220/95 e successivi.** Tale condizione verrà accertata sulla base dell'elenco degli operatori idonei predisposto dall'Amministrazione, considerando la data di trasmissione delle notifiche. Nelle successive campagne, le prime notifiche e quelle relative ad ampliamenti di superficie in biologico dovranno essere inviate all'Amministrazione in data antecedente alla presentazione delle istanze.

Si precisa inoltre che, ai fini dell'ammissibilità al regime di aiuti, la relazione iniziale d'ispezione dell'attività di produzione redatta dagli organismi di controllo dovrà risultare compilata, per la campagna agraria 2000/2001, entro il 31 marzo 2001. Per le successive campagne agrarie, la suddetta relazione dovrà essere effettuata in data antecedente alla presentazione dell'istanza di adesione al piano.

L'ammissibilità agli aiuti dell'attività zootecnica biologica è subordinata al controllo effettuato da un organismo autorizzato dal Ministero Politiche Agricole, anche per le produzioni animali.



pag. .

Pertanto, gli allevatori interessati dovranno avere cura di accertarsi che l'organismo di controllo prescelto risponda a tale requisito, al momento del rilascio dell'attestato di assoggettamento.

Come prescritto dal piano, è necessario che l'operatore biologico sia licenziatario per le categorie di prodotti agricoli e zootecnici presenti in azienda. Qualora la prima notifica relativa alla sola attività zootecnica sia stata effettuata anteriormente alla presentazione dell'istanza, ma successivamente alla data del 31/12/00, per la campagna agraria 2000/01 verrà corrisposto l'aiuto esclusivamente per le produzioni vegetali.

Esclusivamente nel caso di prima introduzione del metodo biologico, non è richiesta la qualifica di licenziatario nel primo anno d'impegno e, conseguentemente, neanche la vendita di prodotto certificato.

Qualora la prima introduzione sia riferibile esclusivamente alla produzione zootecnica o a parte dei prodotti vegetali, la suddetta deroga verrà applicata solo a tali produzioni.

Per quanto attiene alle colture foraggere non pagabili per l'attività zootecnica, ai fini dell'ammissibilità dovrà essere accertato il requisito di lavorabilità dei terreni.

Non sono ammissibili agli aiuti i terreni la cui produzione biologica è ottenuta spontaneamente, ad esclusione dei pascoli, anche arborati, utilizzati per l'allevamento con metodo biologico ed entro i limiti previsti dal piano.

Per quanto concerne il calcolo del carico di bestiame allevato in zootecnia biologica, lo stesso deve essere riferito al momento della presentazione dell'istanza.

A riguardo, si rileva che i capi bovini, equini, ovini e caprini da considerare per la quantificazione delle UBA ammissibili agli aiuti devono possedere un'età minima di sei mesi, alla data di compilazione della domanda.

Le superfici pascolabili di terreni boscati non sono ammissibili agli aiuti, ma utilizzabili ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile.

Quest'ultima non può superare quella prevista dalla buona pratica agricola (2 UBA), nonché quella corrispondente all'apporto massimo di azoto somministrabile sull'intera superficie agricola aziendale (170 Kg di N per ettaro di SAU).

Si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato, senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento, anche se la densità di bestiame è inferiore a 0,5 UBA/Ha, con esclusione dei capi destinati all'autoconsumo aziendale.

Il carico da considerare per la quantificazione degli aiuti, dovrà essere calcolato sulla base di tutte le superfici aziendali nette per le quali è applicabile l'aiuto per la zootecnia biologica, a prescindere dall'effettiva utilizzazione della relativa produzione vegetale per l'attività di allevamento.

Azione F2 (sistemi foraggieri estensivi)

Relativamente all'intervento a) mantenimento, per la sola campagna 2000/01 potranno essere ammesse anche le superfici già assoggettate alla misura B31 del Reg. 2078/92 in cui l'impegno è cessato nella campagna 1999/00, a condizione che il pascolo sia stato mantenuto fino alla data di presentazione dell'istanza. Tale requisito dovrà essere accertato dagli uffici istruttori in sede di sopralluogo preventivo.

Azione F3 (ricostituzione e/o mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, di spazi naturali e seminaturali)

Per accedere agli aiuti è necessario il soddisfacimento di tutte le seguenti condizioni:

- Vincolo paesaggistico.
- Colture e tipologie d'impianto previste.
- Localizzazione nelle aree individuate dal piano.

Si precisa, inoltre, che il premio relativo alle terrazze su muretti e gradoni è concesso in presenza dei parametri tecnici specificati nelle apposite note, relative ai livelli di aiuto indicati nell'azione.

Azione F4a (ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali)

Si precisa che non sono richiesti né il requisito della prossimità con il corso d'acqua, né l'obbligo della continuità della superficie ritirata, essendo sufficiente la localizzazione del terreno entro la fascia di rispetto di 500 metri.

I fiumi e torrenti ufficialmente censiti sono quelli riportati nell'elenco pubblicato con DPR n. 1503 del 16/12/1970 (s.o. GURI n.238 del 21/9/71).

Azione F4b (allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione)



pag. .

L'ammissibilità agli aiuti è attualmente limitata alle seguenti razze: bovina Modicana, caprina Girgentana e Argentata dell'Etna, Asino Ragusano e Suino Nero dei Nebrodi e delle Madonie.

C - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - PRIORITÀ AMMINISTRATIVA

Le richieste di aiuto, da redigere sugli appositi moduli in originale predisposti dall'AGEA disponibili unicamente presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (I.P.A.), le Organizzazioni Professionali Agricole e gli Enti gestori di Parchi e Riserve, devono essere presentate esclusivamente alle sedi centrali degli I.P.A. competenti per territorio.

L'istanza dovrà essere corredata del modello integrativo, in duplice copia, compilato in conformità all'allegato B.

A partire dal secondo anno d'impegno dovrà essere presentata una domanda annuale di pagamento, come precisato al paragrafo I - Obblighi dei beneficiari.

Le istanze iniziali devono essere presentate dal primo ottobre al 30 novembre dell'anno d'inizio impegno, unitamente alla documentazione di seguito specificata. Tale termine è da considerare perentorio, per assicurare il rispetto dei tempi procedurali necessari per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza dell'Amministrazione.

Esclusivamente per la campagna agraria 2000/2001, il termine di presentazione delle istanze iniziali è fissato, in via perentoria, in trenta giorni dalla data di pubblicazione in GURS della presente circolare.

Gli uffici istruttori provvederanno a protocollare, nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione, ogni domanda di aiuto al momento della presentazione della stessa.

Nelle domande iniziali, la data d'inizio impegno non può essere antecedente a quella di presentazione dell'istanza, né successiva a trenta giorni dopo la stessa.

Il codice ente, da apporre a cura dell'ufficio istruttore nei modelli AGEA di domanda iniziale e di conferma impegno, è così individuato per provincia: AG 073, CL 074, CT 075, EN 076, ME 077, PA 078, RG 079, SR 081, TP 082.

Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'I.P.A. nella cui zona di operatività è ubicato il centro aziendale.

In mancanza di quest'ultimo, si dovrà fare riferimento all'area di localizzazione della superficie oggetto d'impegno di estensione maggiore. Tale criterio dovrà essere adottato anche in caso di variazioni di superficie in corso d'impegno.

La codifica delle azioni da riportare nei quadri P è quella indicata in allegato C.

Per quanto concerne le modalità di compilazione della modulistica, si fa presente che i codici colturali da riportare nei quadri P dovranno essere riferiti alle coltivazioni presenti nel corso della campagna agraria oggetto di richiesta di aiuto.

Con riferimento alle sole azioni F2 interventi a), b), d) e ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (F4a), i codici coltura dovranno indicare la destinazione produttiva immediatamente precedente l'inizio dell'impegno.

Si precisa che, come previsto dal Reg. Ce 1257/99, nei quadri P dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali, anche se non sottoposte ad impegno.

Per quanto concerne i quadri P, da compilare singolarmente per azione o subazione, nell'apposita colonna dovranno essere riportate solo le superfici nelle quali s'intende attuare l'azione prescelta, al netto delle tare e delle porzioni non assoggettabili all'impegno.

L'eventuale restante superficie aziendale, comprensiva di tutti i terreni condotti dal richiedente, dovrà essere indicata in uno specifico quadro P con descrizione "Altre superfici non interessate alle azioni".

Con riferimento al tipo di area, deve essere inserito obbligatoriamente un codice in ogni colonna, attenendosi scrupolosamente alle codifiche previste.

La data di presentazione delle domande o di qualsiasi altro documento da parte degli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che ciascun ufficio sarà tenuto a rilasciare.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.

Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.

L'accoglimento delle istanze è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria assegnata alla Regione.

Come prescritto dal piano, dovranno essere istruite con carattere di priorità le istanze relative alle aziende localizzate, per almeno il 50% della superficie impegnata, all'interno delle seguenti zone:

- 1. parchi, riserve (comprese le aree di preparco e preriserva, nonché le aree contigue determinate ai sensi dell'art.32 della L. n. 394/91), oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica;**



pag. .

2. zone afferenti agli ambiti territoriali già compresi o successivamente individuati nella rete ecologica prevista dall'asse I del POR Sicilia;
3. aree ad elevata vulnerabilità per i nitrati e i fitofarmaci ai sensi della Direttiva CEE 91/676;
4. siti d'importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale uccelli (ZPS).

E', inoltre, prevista la medesima priorità per le giovani imprenditrici beneficiarie di un aiuto al primo insediamento, purchè non siano trascorsi più di sei anni dalla data di emanazione del provvedimento di concessione.

Si precisa che le priorità di cui ai punti 2 e 3 saranno attivate non appena verrà definita la specifica delimitazione da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e, in ogni caso, non prima della campagna agraria 2001/2002.

L'attestazione della localizzazione delle aziende agricole nell'ambito dei SIC e ZPS, verrà rilasciata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Direzione Ambiente.

Con riferimento alle delimitazioni delle aree intensive, quella relativa al Verdura, Magazzolo, Platani, Carboj può essere visionata presso la Sezione Operativa di assistenza tecnica di Sciacca, quella di Castelvetro e Campobello di Mazara presso la Sezione Operativa di Castelvetro, mentre la delimitazione del lago Arancio presso la Sezione Operativa di Menfi. I suddetti uffici sono tenuti a rilasciare la certificazione attestante che i terreni compresi nell'istanza di aiuto si trovano all'interno delle aree intensive.

Le delimitazioni delle aree di applicabilità dell'azione F3, nonché dei bacini imbriferi Nocella, S. Leonardo, Imera e Simeto possono essere consultate presso gli IPA di competenza o sul sito internet di questo Assessorato (www.regione.sicilia.it/agricoltura/assessorato).

D - DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Istanze con diritto di priorità

Le richieste con diritto di priorità dovranno essere corredate, all'atto della presentazione, della documentazione di seguito descritta in duplice copia, di cui una in originale o in copia autentica. **In prima applicazione, per la campagna agraria 2000/2001, la documentazione di cui ai punti n. 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10 nonché quella specifica di azione potranno essere prodotte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta della presente circolare.**

Esclusivamente la documentazione di cui ai punti n. 13 (attestato di assoggettamento), 18 (scheda tecnica), 26 (relazione geologica) potrà essere prodotta entro il 15/5/2001 e, per le altre campagne, entro il 31 marzo successivo alla presentazione dell'istanza.

Si ribadisce che l'accettazione dell'istanza è subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria.

Istanze prive di diritto di priorità

A causa dell'esigua disponibilità finanziaria destinata alla misura, l'Amministrazione non è in grado di garantire l'accoglimento delle istanze prive di priorità, pertanto la documentazione di cui ai punti n. 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché quella specifica di azione, potrà essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni dall'affissione, presso la sede del competente Ispettorato Agrario, di apposito elenco delle domande non prioritarie presumibilmente finanziabili.

Esclusivamente la documentazione di cui ai punti n. 13 (attestato di assoggettamento), 18 (scheda tecnica), 26 (relazione geologica) potrà essere prodotta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'affissione dell'elenco.

Le ditte non comprese in quest'ultimo potranno presentare la necessaria documentazione, in seguito a specifica richiesta dell'ufficio istruttore.



pag. .

Elenco analitico della documentazione di base

1. Documentazione attestante la disponibilità (proprietà, affitto o comodato) delle particelle e o del bestiame interessati dagli interventi, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti per la durata dell'impegno assunto.
Per la sola azione F1b la disponibilità delle superfici destinate a pascolo potrà essere comprovata, mediante la presentazione di contratti di utilizzo di durata non inferiore a quella dell'impegno.
2. Certificato catastale delle particelle interessate all'azione.
3. Corografia su copia di tavoletta IGM in scala 1:25.000 con localizzazione dell'azienda, siglata dal richiedente o dal tecnico consulente.
4. Estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della L.R. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale").
5. Documentazione attestante l'eventuale requisito di priorità (per quanto concerne i SIC e ZPS l'attestazione dovrà essere richiesta all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente), nonché la localizzazione all'interno delle aree di applicabilità o preferenziali dell'azione.
6. Per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile in materia di accertamenti sanitari obbligatori rilasciata dalla AUSL competente.

Si precisa che il contratto di comodato dovrà contenere la condizione di irrevocabilità per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero l'obbligo del concedente di continuare l'impegno assunto dal comodatario.

Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della L.R. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative, per i documenti di cui ai punti 1 e 4. Le eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.

Tali condizioni dovranno essere indicate anche nei casi di procura a favore dei richiedenti.

I soggetti in forma associata, oltre alla documentazione sopra precisata, dovranno produrre:

7. Copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci.
8. Delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano.
9. Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica.
Limitatamente per le cooperative:
10. Certificato della Camera di Commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

E - DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Fermo restando che gli uffici istruttori potranno richiedere agli interessati la documentazione ritenuta necessaria per la definizione del procedimento, oltre alla documentazione di base i richiedenti dovranno produrre in duplice copia, di cui una in originale, la documentazione specifica per azione (vedasi elenco successivo).

La relazione ispettiva di cui al punto 14, dovrà essere resa conforme all'originale a termini di legge o mediante apposizione del timbro dell'organismo di controllo e della firma del legale rappresentante o suo delegato.

In presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e/o idrogeologici, l'istruttoria è subordinata al rilascio di nulla osta, ove previsto, da parte degli Enti interessati.

Si precisa che il suddetto nulla osta dovrà essere richiesto all'Ente Parco per i terreni compresi all'interno dei parchi regionali, mentre per quelli localizzati in riserve naturali istituite con L.R. 98/81 o con specifici Decreti dell'Assessore al Territorio e Ambiente, agli Enti gestori delle stesse.

Nei casi di aree naturali inserite nel Piano Regionale dei parchi e delle riserve (D.A. n° 970/91) non ancora istituite a Riserve naturali e, quindi, prive di Enti gestori, sarà sufficiente l'osservanza delle norme di salvaguardia previste dal Decreto Legislativo n.490/99 e dalla normativa regionale vigente.

Con riferimento ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico l'eventuale nulla osta dovrà essere richiesto, nei casi previsti, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Si precisa che le relazioni tecniche e i piani aziendali dovranno riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato:

"Il sottoscritto nato a..... il, nella qualità di consulente tecnico della ditta, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 49 della L. R. 13/86, che i dati relativi all'azienda riportati nella presente relazione e nelle allegate planimetrie sono veri e reali e che



pag. .

corrispondono, per quanto riguarda le superfici complessive, a quelli risultanti all'ufficio tecnico erariale. Data Firma.....".

Le eventuali planimetrie allegate alla relazione tecnica, inoltre, dovranno evidenziare la localizzazione delle diverse colture.

Azione F1a

11. Piano aziendale riguardante l'intera azienda, comprensivo del piano di concimazione, vistato per conformità da un'Unità di Zona o Sezione Operativa o Periferica di assistenza tecnica competente per territorio. Una terza copia del piano aziendale comprensivo delle planimetrie dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto, in merito, nel PSR. Inoltre, nel suddetto piano dovrà essere evidenziato il programma di rotazione agraria da adottare nel quinquennio, al fine di garantire il mantenimento dell'impegno nella superficie assoggettata. Si precisa che i piani aziendali dovranno essere prodotti alla competente sezione di assistenza tecnica, per l'apposizione del visto, almeno quindici giorni prima della scadenza dei termini di presentazione del piano all'I.P.A., in modo da consentire una corretta analisi dei piani stessi. Oltre tale termine, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di garantire l'apposizione del visto per la presentazione del piano aziendale. Per quanto concerne le analisi chimiche, ogni campione da analizzare dovrà riguardare una superficie di terreno non superiore a 5 ettari.
12. Documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria. A riguardo, si precisa che l'analisi chimica dovrà riguardare tutti i macroelementi, il calcare e la sostanza organica.

Azione F1b

13. Attestazione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario rilasciata da un organismo autorizzato, con l'indicazione della qualifica di licenziatario, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità al metodo biologico. Nell'attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro. La suddetta attestazione potrà essere trasmessa agli I.P.A. competenti direttamente dagli organismi di controllo abilitati. Pertanto, con riferimento alle aziende zootecniche, l'attestato dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato per il controllo delle produzioni animali.
14. Copia conforme all'originale dell'ultima relazione ispettiva compilata dall'organismo di controllo (nel caso di prima introduzione copia della relazione iniziale).
15. Piano di concimazione e gestione del suolo vistato, per conformità, da un'Unità di Zona o Sezione Operativa o Periferica di assistenza tecnica competente per territorio se non redatto dagli uffici medesimi. Per quanto concerne le analisi chimiche, ogni campione da analizzare dovrà riguardare una superficie di terreno non superiore a 5 ettari.
16. Documentazione contenente i risultati dell'analisi di terreno obbligatoria. A riguardo, si precisa che l'analisi chimica dovrà riguardare tutti i macroelementi, il calcare e la sostanza organica.

Azione F2

17. Piano aziendale riguardante l'intera azienda, vistato per conformità da un'Unità di Zona o Sezione Operativa o Periferica di assistenza tecnica competente per territorio. Una terza copia del piano aziendale comprensivo delle planimetrie dovrà essere trattenuta, debitamente protocollata, dall'ufficio che ha apposto il visto. La redazione del piano aziendale dovrà essere conforme a quanto previsto, in merito, nel PSR. Si precisa che il piano, per le aziende zootecniche, dovrà contenere il calcolo della densità di carico animale per ettaro.
18. Per gli interventi a) e c) scheda tecnico-agronomica, conforme all'allegato **D** rilasciata dalla Sezione operativa o periferica di assistenza tecnica competente per territorio e controfirmata dalla ditta interessata. Alla richiesta scritta di rilascio della scheda suddetta, dovrà essere allegata copia dell'estratto di mappa catastale e la planimetria.
19. Ad esclusione degli interventi a) mantenimento e d), copia delle domande di aiuto per i seminativi ai sensi dei Reg. ti CE 1765/92-1644/96 e successivi relative alle campagne di riferimento. In alternativa, documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro dalla produzione in una delle due campagne precedenti l'inizio dell'impegno. Qualora la documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro si trovi già agli atti dell'ufficio istruttore, si potrà prescindere dalla presentazione della stessa dietro richiesta dell'interessato.
20. In relazione agli interventi di cui al punto precedente, a partire dalla campagna agraria 2001/2002, potrà essere prodotto, per una delle due campagne di riferimento, un attestato di constatazione rilasciato dalla Sezione Operativa o Periferica di assistenza tecnica competente per territorio conforme all'allegato **E** (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).



pag. .

Azione F3

21. Per l'intervento di salvaguardia del paesaggio in superfici gradonate o terrazzate, relazione predisposta da un tecnico agricolo abilitato, concernente la tipologia colturale presente e le caratteristiche della sistemazione.
22. Per l'intervento di conservazione e/o ripristino di spazi naturali, piano aziendale conforme a quanto previsto dal PSR contenente una descrizione analitica dei costi di realizzazione, dei mancati redditi, dei maggiori costi (complessivamente pari ad almeno l'80% dei premi) e delle superfici interessate.

Azione F4a

23. Piano aziendale predisposto da un tecnico agricolo, conforme a quanto previsto nel PSR.
24. Copia della domanda di aiuto per i seminativi ai sensi dei Reg.ti CE 1765/92-1644/96 e successivi o documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro dalla produzione relative a una delle due campagne precedenti l'inizio dell'impegno. Qualora la documentazione attestante la scadenza di un impegno di ritiro si trovi già agli atti dell'ufficio istruttore, si potrà prescindere dalla presentazione della stessa dietro richiesta dell'interessato.
25. In assenza della documentazione di cui al punto precedente, potrà essere prodotto a partire dalla campagna agraria 2001/2002 l'attestato di constatazione rilasciato dalla Sezione Operativa o Periferica di assistenza tecnica competente per territorio conforme all'allegato E (si precisa che la richiesta dell'attestato deve essere presentata entro il 30 aprile antecedente alla presentazione dell'istanza).
26. Relazione geologica, per superfici da ritirare di estensione superiore ai 2 Ha a tutela di sorgenti o risorgive. La relazione geologica, inoltre, dovrà essere prodotta per le sorgenti non riportate nelle planimetrie catastali.
27. Per le zone di rispetto di pozzi, documentazione relativa all'autorizzazione all'utilizzo delle acque rilasciata dal Genio Civile.
28. Autocertificazione attestante il requisito della coltivazione a seminativo da almeno tre anni precedenti alla campagna d'inizio impegno.

Azione F4b

29. Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto d'aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli enti responsabili.
30. Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato F.

E/1 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE CONFERME IMPEGNO DEL PSR

Per consentire il pagamento degli aiuti, le istanze di conferma impegno o di aggiornamento annuale, da presentare ogni anno entro il termine perentorio del 15 gennaio, devono essere successivamente completate dalla seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o in copia autentica. Si precisa che la perentorietà del termine è motivata dall'obbligo dell'Amministrazione di rispettare le scadenze previste dalla Commissione Europea per il pagamento degli aiuti ai beneficiari.

Azione F1a

31. Fattura o ricevuta fiscale comprovante l'effettuazione dell'analisi chimica di campione obbligatoria (scadenza 31 marzo di ogni anno).

Azione F1b

32. Attestato di assoggettamento rilasciato dagli organismi di controllo, conforme a quanto indicato nel precedente punto 13. Il suddetto attestato, inoltre, dovrà comprovare la vendita effettuata, dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, di produzione certificata in conversione o in biologico (scadenza 31 marzo di ogni anno). La percentuale minima del 50% dovrà essere riferita alle quantità fisiche ottenute, distinte per tipologia di prodotto. Nell'ultimo anno d'impegno dovrà essere prodotta un'ulteriore attestazione di vendita di produzione certificata relativa alla campagna agraria di scadenza, entro trenta giorni dalla conclusione dell'impegno stesso. Con riferimento alle aziende zootecniche, l'attestato dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato per il controllo delle produzioni animali.
33. Il pagamento dell'ultima annualità d'impegno è subordinato anche alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale, comprovante l'effettuazione dell'analisi chimica di campione obbligatoria (scadenza 30 giugno).



pag. .

Azione F2

34. Per gli interventi a) e c), il pagamento del secondo anno d'impegno è condizionato alla presentazione di una planimetria, sottoscritta dal beneficiario, indicante le fasce di vegetazione e le specie effettivamente impiantate (scadenza 31 marzo).

Azione F4a

35. Per l'intervento b), il pagamento del secondo anno d'impegno è condizionato alla presentazione di una planimetria, sottoscritta dal beneficiario, indicante la localizzazione e la tipologia delle specie arbustive e arboree effettivamente impiantate (scadenza 31 marzo).

Azione F4b

36. Quadro d'identificazione dei capi interessati all'azione conforme all'allegato **F** (scadenza 31 marzo).

F - LIVELLI DI AIUTO

Gli aiuti sono concessi sulla base della superficie agricola utilizzata (al netto di stradelle di servizio, frangiventi, tare e incolti) o dei capi di bestiame sottoposti alle prescrizioni previste dalle singole azioni, applicando l'importo in euro riportato nel PSR per ogni singola azione. Sono ammissibili agli aiuti delle colture perenni non specializzate, se previste dall'azione, le piante arboree che, oltre a svolgere una funzione di frangivento, concorrono alla produzione aziendale. Escluso che per i casi espressamente previsti dal piano, non è ammessa la cumulabilità di più azioni nella medesima superficie.

Per quanto concerne l'azione F1b, il livello di aiuto relativo alle zone preferenziali è applicabile esclusivamente alle quote di superfici comprese in tali aree. Per le aziende in cui si inizia a introdurre il metodo biologico, nel primo anno d'impegno verrà corrisposto l'intero aiuto previsto, anche in assenza della qualifica di licenziatario.

Come prescritto nel PSR, per le colture perenni il requisito della specializzazione è subordinato alla presenza di un'unica specie, con una tolleranza massima del 10% della superficie assoggettata destinata ad altre specie.

Si precisa che dovrà essere applicato il livello di aiuto relativo ai seminativi arborati, qualora la densità delle piante non raggiunga i seguenti parametri minimi:

mandorlo, nocciolo, frassino da manna, n. 200 piante per ettaro;

- olivo n. 100 piante per ettaro;
- carrubo n. 80 piante ad ettaro.

Tali parametri minimi devono essere considerati, in caso di consociazione, per la concessione del premio alle colture perenni non specializzate.

In presenza di seminativi arborati, dovrà essere attribuita una quota di superficie per singola pianta, al fine di ragguagliare l'intera superficie oggetto di aiuto.

A riguardo, si riportano i seguenti parametri indicativi riferiti a piante adulte:

- mandorlo e olivo fino a 50 m.q. per pianta;
- carrubo fino a 100 m.q. per pianta.

Con riferimento alle foraggere, la normativa comunitaria prevede un livello di aiuto differenziato fra quelle avvicendate annualmente e le altre. Pertanto, una medesima coltura (es. sulla) otterrà un premio diverso, a seconda dell'utilizzo annuale o pluriennale.

G - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Gli uffici istruttori sono tenuti a comunicare al gruppo 11° della Direzione Interventi Strutturali di questo Assessorato il numero di domande pervenute e gli ettari interessati con diritto di priorità finanziaria, nonché il numero e gli ettari complessivi delle istanze acquisite, distinguendo tutti i dati per singola azione.

Tale adempimento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

L'Amministrazione provvederà, entro 7 giorni dal ricevimento completo dei dati, a comunicare agli IPA la disponibilità finanziaria provinciale per singola azione, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta Regionale di Governo.



pag. .

Fermo restando gli adempimenti previsti dalla L.R. 10/91 gli uffici istruttori, sulla base della disponibilità finanziaria assegnata, dovranno provvedere a redigere un apposito elenco, in ordine cronologico di acquisizione, delle domande prive di diritto di priorità presumibilmente liquidabili.

I suddetti elenchi dovranno essere affissi nei locali degli IPA, in modo da poter essere consultati agevolmente dagli interessati, entro quindici giorni dalla comunicazione all'ufficio istruttorio della disponibilità finanziaria da parte dell'Amministrazione.

L'inclusione nell'elenco equivale alla notifica, a termini di legge, della richiesta agli interessati della documentazione di base e specifica prevista, da produrre entro i termini previsti al paragrafo D.

Il termine di conclusione del procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 10/91, è fissato entro il 31 maggio dell'esercizio finanziario interessato (per la campagna 2000/01 entro il 15 luglio), per consentire la predisposizione degli elenchi di pagamento entro i termini previsti dal Ministero per le Politiche Agricole.

Gli uffici istruttori sono tenuti a fornire agli interessati tutte le notizie necessarie, per potere procedere all'eventuale perfezionamento dei documenti presentati. Si precisa che l'integrazione della documentazione mancante potrà essere effettuata esclusivamente nei casi previsti dal successivo paragrafo.

Inoltre, gli IPA provvederanno a fornire le informazioni richieste dagli utenti, concernenti la liquidazione degli aiuti (numero elenco di liquidazione regionale, eventuali sospensioni operate da parte dell'AGEA, etc.),.

H - MOTIVI DI RIGETTO DELLE ISTANZE - PERFEZIONAMENTO DOCUMENTI

Le domande presentate oltre i termini previsti verranno respinte, dando apposita comunicazione alla ditta interessata. Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella indicata dalla presente circolare, non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione di seguito specificata. A riguardo, si precisa che i moduli di domanda AGEA sono utilizzabili solo in originale e che non possono essere considerati validi, ai fini istruttori, i modelli relativi ad annate precedenti.

Nel caso d'istanza presentata su modello relativo ad esercizi precedenti, l'Amministrazione richiederà all'interessato di riprodurre la domanda sul modulo AGEA dell'esercizio in corso, provvedendo a riammettere in istruttoria la nuova istanza all'ultimo posto utile dell'ordine cronologico di acquisizione.

In generale, nelle comunicazioni di rigetto dovranno essere specificati il motivo di non accoglimento dell'istanza, i termini entro il quale l'interessato può ricorrere contro il provvedimento stesso e i soggetti cui è possibile ricorrere.

In particolare, gli interessati potranno ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di archiviazione in opposizione all'IPA e, successivamente, in via gerarchica all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, ovvero entro 60 giorni al TAR, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione con ricorso straordinario.

Per quanto concerne le istanze parzialmente prive della documentazione prescritta, si procederà al rigetto nei seguenti casi:

- assenza della documentazione di base, da allegare all'istanza, riportata ai punti 4 (estratto di mappa) e/o 8 (delibera del consiglio di amministrazione per i soggetti associati);
- assenza del modello integrativo di domanda in allegato B;
- assenza dell'allegato particellare del modulo AGEA;
- assenza, alla scadenza dei termini previsti, della documentazione specifica di cui ai punti 11, 17, 22, 23 (piani aziendali), 13 (attestazione di assoggettamento degli organismi di controllo), 15 (piano di concimazione per le aziende biologiche), 21 (relazione tecnica azione F3), 29 (attestazione di appartenenza alla razza in pericolo di estinzione).

Qualora gli uffici istruttori riscontrino la mancanza di documenti diversi da quelli sopra precisati, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro il 15 maggio di ogni anno (in prima applicazione entro il 15/6/01) e fissando adeguato termine perentorio, la documentazione necessaria per il sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Entro la medesima data, inoltre, potrà essere formulata la richiesta di correzione di eventuali errori materiali commessi nella compilazione delle istanze, nonché d'integrazioni e/o rettifiche alla documentazione già presentata.

Nella comunicazione di richiesta documenti dovrà essere precisato che l'Amministrazione declina ogni responsabilità, per eventuali ritardi che potranno verificarsi nelle procedure di pagamento dell'aiuto.

I documenti richiesti dovranno essere inviati con apposita lettera di trasmissione, nella quale dovrà essere specificata la documentazione allegata. A riguardo, si ricorda che la data di presentazione valida ai fini istruttori sarà quella del protocollo d'entrata, mentre nel caso d'invio tramite posta verrà considerata la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Con riferimento ad eventuali discordanze di superfici riscontrate nei sopralluoghi effettuati in corso d'istruttoria, verranno applicate le disposizioni contenute nel PSR in materia di controlli.



pag. .

Le istanze di conferma impegno o di aggiornamento annuale sprovviste di firma del richiedente, possono essere regolarizzate su richiesta dell'ufficio istruttore o a cura degli interessati. A riguardo, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti degli aiuti.

In generale, per quanto concerne la documentazione la cui presentazione è richiesta in fase successiva alla liquidazione della prima annualità di aiuto, nei casi di mancata presentazione entro i termini gli uffici istruttori provvederanno a richiedere la documentazione suddetta direttamente all'interessato, fissando adeguato termine perentorio.

In tali casi, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nei pagamenti degli aiuti da corrispondere.

I - RECESSO, OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, MODALITÀ DI VARIAZIONE E AMPLIAMENTO IMPEGNO

Durante il periodo d'impegno non è consentito il recesso, escluso che per comprovate cause di forza maggiore, pena la restituzione degli aiuti percepiti maggiorati degli interessi.

Per la determinazione delle cause di forza maggiore, si applica il disposto dell'art. 30 del Reg. CE 1750/99 (vedi allegato **G**). Le richieste all'Amministrazione per il riconoscimento della causa di forza maggiore devono essere formulate dagli interessati nel più breve tempo possibile.

Qualora il recesso anticipato dall'impegno non riguardi l'intera superficie assoggettata, dovranno essere applicate le procedure di seguito descritte:

- la restituzione parziale degli aiuti dovrà riguardare tutti i premi percepiti negli anni d'impegno, comprensivi degli interessi. Se il recesso è riferibile ad una superficie superiore al 20% di quella assoggettata, dovrà essere applicata la decadenza totale dagli aiuti;
- la decadenza totale dovrà, inoltre, essere pronunciata nei casi di restituzioni d'importo superiore al 20% dei premi complessivamente percepiti dall'imprenditore o se il recesso parziale comporta la perdita di uno dei requisiti di ammissibilità agli aiuti.

Nei casi di superfici aggiuntive da sottoporre al regime di aiuto, le relative istanze, da presentare entro il termine previsto per le domande iniziali, dovranno essere istruite con le procedure istruttorie già descritte. In tal caso, la domanda dovrà comprendere anche le superfici già impegnate, per cui non dovrà essere prodotta la conferma annuale.

A riguardo si applicherà il disposto dell'art. 29 n.2 del Reg. CE 1750/99.

In particolare, l'ampliamento di un impegno già in corso può riguardare esclusivamente le superfici aggiuntive non facenti parte della superficie aziendale iniziale, alle seguenti condizioni:

- l'ampliamento deve riguardare le azioni F1a, F1b o F2;
- la richiesta di ampliamento dovrà essere presentata entro due anni dalla data d'impegno iniziale;
- la superficie aggiuntiva non può superare il 50% della superficie iniziale e, in ogni caso, deve essere inferiore a due ettari;
- non deve essere pregiudicata l'efficacia delle procedure di controllo.

In alternativa e senza le limitazioni suddette, il beneficiario può chiedere di sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno non meno rigoroso (vedasi tabella in allegato **H**), concernente anche la superficie aggiuntiva. In tal caso, dovrà essere presentata oltre alla domanda d'impegno iniziale AGEA un'istanza conforme all'allegato **I**.

La sostituzione dell'impegno iniziale può comprendere anche superfici aziendali inizialmente non impegnate.

Si precisa che nelle superfici oggetto di ampliamento, l'impegno avrà termine con la scadenza indicata nell'istanza iniziale di aiuto.

Sia nei casi di ampliamento che di sostituzione impegno, le domande non sono accoglibili per superfici inferiori a 5.000 mq (nelle aree in cui il PSR prevede una superficie minima d'ingresso pari a 0,5 Ha per superfici inferiori a 2.000 mq).

L'adesione ad azioni diverse, in aggiunta a quelle già attuate dagli interessati, potrà essere operata su superfici libere da impegno subordinatamente alla disponibilità finanziaria. In tal caso, le istanze di aiuto dovranno essere unificate.

La trasformazione di tipologia di azione in corso d'impegno è ammessa, entro due anni dalla data d'impegno iniziale, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 20 del Reg. CE 1750/99 (vedi allegato **G**). In tali casi, l'interessato dovrà presentare oltre alla domanda di impegno iniziale AGEA un'istanza conforme all'allegato **L**.

In ogni caso per ampliamento impegno, modifica di azione e/o sostituzione impegno l'istanza dovrà essere trasmessa all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura presso il quale è stata presentata la domanda iniziale.

Per tutte le azioni, eventuali variazioni di colture dovranno essere comunicate all'Amministrazione in via perentoria entro il 15 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo AGEA di aggiornamento annuale completo dell'allegato particellare; il suddetto modulo ha anche funzione di domanda annuale di pagamento.

In assenza di variazioni, entro il medesimo termine perentorio, il beneficiario dovrà produrre annualmente una domanda di pagamento di aiuto compilata sull'apposito modello AGEA (conferma impegno) disponibile presso gli I.P.A..



pag. .

Si precisa che la presentazione della domanda annuale di pagamento è requisito essenziale per l'inclusione negli elenchi di pagamento degli aiuti.

Per quanto riguarda l'azione F4b i beneficiari dovranno presentare, oltre alla domanda annuale di aggiornamento AGEA completa dell'allegato particellare, il modello integrativo conforme all'allegato F.

Nei casi in cui la conduzione dell'azienda sia trasferita in tutto o in parte a un altro imprenditore, il beneficiario dell'aiuto deve restituire gli aiuti percepiti, salvo che il nuovo conduttore non succeda nell'impegno per il periodo rimanente, secondo il disposto dell'art.29 del Reg. CE 1750/99. Il subentrante dovrà presentare apposita comunicazione di cambio beneficiario, utilizzando il modulo di domanda AGEA completo dell'allegato particellare e il modello integrativo alla domanda (allegato B).

In tal caso, gli uffici istruttori provvederanno a richiedere al nuovo conduttore, fissando adeguato termine perentorio, la documentazione necessaria per l'accoglimento dell'istanza di assunzione dell'impegno.

Si precisa che le modifiche concernenti la conduzione o la proprietà dell'azienda dovranno essere comunicate all'I.P.A. competente, entro 60 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione degli atti relativi all'avvenuta variazione.

Qualora la modifica concernente la conduzione o la proprietà interessi solo parte dell'azienda, il beneficiario iniziale dovrà presentare all'I.P.A. il modulo di aggiornamento AGEA completo dell'allegato particellare.

In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi all'erede che, nel subentrare, si deve impegnare in tal senso.

L - PRESCRIZIONI E PROCEDURE RELATIVE ALLE SINGOLE AZIONI

Si premette che i registri aziendali obbligatori (allegato O) per la verifica del rispetto degli impegni, relativi alle azioni F2, F3, F4a e F4b, dovranno essere vidimati e sottoposti alla chiusura annuale presso le Sezioni di assistenza tecnica, con i medesimi tempi e procedure previsti per l'azione F1a.

Eventuali modifiche del piano di concimazione per le azioni F1a-F1b, dovranno essere viste per conformità dalle Sezioni di assistenza tecnica e allegate ai registri aziendali.

Azione F1a

Per le operazioni di difesa fitosanitaria dovranno essere rispettate le Norme Tecniche previste per la misura A1 del Reg. CEE 2078/92, pubblicate sulle G.U.R.S. n. 41 del 27 agosto 1999 e n. 2 del 14 gennaio 2000 e successivi eventuali aggiornamenti.

Si precisa che il visto apposto sui piani aziendali dalle Unità di Zona o dalle Sezioni di assistenza tecnica è da considerare come atto preliminare, per il successivo procedimento istruttorio di competenza degli I.P.A..

Il suddetto visto si rende necessario affinché le Unità di Zona, le Sezioni operative e periferiche possano attivare un'adeguata assistenza tecnica alle aziende, in materia di concimazione e difesa fitosanitaria integrata.

Accanto al visto dovranno essere riportati la data e il protocollo di acquisizione del piano da parte dell'Ufficio.

Per facilitare la redazione dei piani aziendali, gli uffici suddetti dovranno fornire l'opportuna assistenza e consulenza ai tecnici e agli agricoltori interessati.

Il registro aziendale obbligatorio deve essere redatto secondo l'allegato M.

Entro trenta giorni dalla data d'inizio impegno, gli interessati dovranno recarsi presso la competente Sezione di assistenza tecnica che provvederà alla numerazione e alla timbratura, con bollo "Regione Siciliana", delle singole pagine del registro, nonché all'apposizione di un timbro a data (si ricorda che tale vidimazione può essere apposta solo sui registri conformi alla modulistica prescritta).

I suddetti uffici avranno cura di redigere apposito elenco, ove risultino la data di vidimazione dei registri e il nominativo delle ditte.

Successivamente, il registro regolarmente vidimato dovrà essere esibito ai medesimi uffici dagli interessati, che provvederanno ad apporre la propria firma, non autenticata, al di sotto dell'ultima registrazione effettuata nelle sezioni B), C), D) ed E), nelle relative schede di magazzino e nella scheda di rilevamento catture fitofagi.

Dovranno, altresì, consegnare copia dei risultati delle analisi chimiche annuali obbligatorie, dal primo settembre al 31 ottobre di ogni anno d'impegno.

In tale occasione, la Sezione di assistenza tecnica provvederà ad assicurare i seguenti adempimenti:

- apposizione del timbro dell'Ufficio, che ha valore di chiusura annuale del registro, al di sotto della firma del beneficiario (per le sezioni e le schede sopra specificate), riportando, inoltre, la seguente dicitura:
" La chiusura annuale del presente registro, relativa alla campagna 20__/__, è effettuata in data __/__/__.
L'ultima registrazione è stata trascritta in data __/__/__."
- eventuale prescrizione di aggiornamento del piano di concimazione, da tenere allegata al registro, sulla base dei risultati delle analisi di campioni effettuate.



pag. .

Dopo il 31 ottobre, i suddetti uffici dovranno comunicare agli IPA l'eventuale chiusura di registri effettuata oltre il termine stabilito, al fine dell'applicazione della riduzione dell'aiuto annuale.

Le Sezioni di assistenza tecnica sono tenute a fornire agli interessati la necessaria consulenza in merito alla corretta modalità di compilazione dei registri in questione, a partire dall'inizio dell'impegno.

A riguardo si precisa quanto segue:

- la compilazione va effettuata a partire dalla data d'inizio impegno;
- i dati riportati devono riguardare tutte le colture presenti nell'azienda, comprese quelle non soggette ad impegno;
- dovrà essere indicato il sito del magazzino dei prodotti fitosanitari e dei concimi.

La sottoscrizione del registro deve essere operata dal beneficiario degli aiuti, che se ne assume la responsabilità, fermo restando la facoltà di utilizzare specifiche consulenze tecniche.

In caso di smarrimento del registro aziendale, il beneficiario dovrà comunicarlo per iscritto nel più breve tempo possibile all'Ispettorato, allegando alla predetta comunicazione:

- copia della denuncia presentata alle Autorità competenti;
- autocertificazione (in conformità alla normativa vigente) contenente sia i dati relativi alle operazioni colturali (trattamenti antiparassitari, concimazioni, etc.) eseguite che le giacenze dei prodotti nel periodo precedente allo smarrimento;
- certificato rilasciato dalla Sezione di Assistenza tecnica competente per territorio, con l'indicazione della data relativa all'ultima chiusura annuale del registro.

Inoltre, il beneficiario è tenuto tempestivamente a munirsi di un nuovo registro, regolarmente vidimato dall'Ufficio competente.

Nel caso di controlli, la ditta dovrà informare i funzionari incaricati riguardo a eventuali trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuati e non registrati. Ulteriori comunicazioni in merito potranno essere trasmesse formalmente entro e non oltre 48 ore dal controllo, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

Se nel registro dei trattamenti non risulta indicato alcun intervento fitosanitario o di concimazione e/o nessuna giacenza di magazzino, dovrà essere allegata al registro specifica dichiarazione, attestante i motivi dell'assenza di registrazioni.

Qualora, nel corso dell'impegno, si esauriscano le pagine vidimate del registro, gli interessati sono tenuti a dotarsi, entro quindici giorni, delle ulteriori pagine necessarie o di un nuovo registro regolarmente numerati e timbrati dalla Sezione di assistenza tecnica.

Il registro deve essere esibito, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo; esso va custodito presso il centro aziendale o, in alternativa, presso il domicilio dell'imprenditore.

La documentazione prevista dalle norme vigenti in materia di acquisto e uso di prodotti fitosanitari, potrà essere richiesta dai funzionari addetti in sede di controllo.

Le Unità di Zona, le Sezioni Operative e quelle Periferiche di assistenza tecnica sono tenute ad effettuare, nei territori di competenza, il monitoraggio dei parassiti per il rilevamento delle soglie d'intervento, nonché a fornire gli elementi utili alle aziende, al fine di consentire l'attuazione della difesa integrata secondo le modalità previste dal disciplinare.

A riguardo, i servizi di assistenza tecnica gestiti dalle Organizzazioni Professionali secondo il disposto dell'art. 14 della L.R. 73/77 e successive modifiche, dovranno fornire adeguata collaborazione agli uffici sopradetti.

Le Unità di Zona e le Sezioni di assistenza tecnica, sulla base di adeguato monitoraggio condotto su aree omogenee, forniranno le indicazioni ai produttori per l'effettuazione degli interventi di difesa fitosanitaria, utilizzando i mezzi divulgativi ritenuti opportuni (es. affissione di bollettini presso i Comuni, cooperative, etc.).

Qualora vengano riscontrate o ipotizzate irregolarità nei trattamenti operati dagli agricoltori beneficiari degli aiuti, gli uffici di assistenza tecnica effettueranno apposita segnalazione agli I.P.A. e agli Osservatori, che provvederanno ad attivare i controlli secondo le procedure previste dal piano.

Si precisa che eventuali trattamenti non previsti dalle Norme tecniche, compresa la deroga al collocamento delle trappole, dovranno essere autorizzati dagli Osservatori regionali per le malattie delle piante competenti per territorio. L'autorizzazione verrà comunicata agli agricoltori, in forma scritta, dal competente ufficio di assistenza tecnica, che dovrà precisare i seguenti elementi: superficie (comune, particella e foglio) e coltura interessata, fitopatologia, principio attivo e modalità di trattamento prescritti e/o tipo di trappole di cui si deroga il posizionamento.

Nell'eventualità di particolare diffusione della fitopatologia la suddetta autorizzazione potrà essere richiesta dagli uffici di assistenza tecnica all'Osservatorio, con riferimento ad aree omogenee delimitate. In tali casi, l'autorizzazione agli agricoltori interessati potrà essere data in maniera diffusa tramite adeguata pubblicizzazione, precisando le modalità degli interventi di difesa.



pag. .

Si ricorda, inoltre, che anche alcuni trattamenti ammessi dalle Norme tecniche devono essere autorizzati, a livello aziendale o comprensoriale, dal competente ufficio di assistenza tecnica sulla base delle soglie d'intervento riscontrate.

La relativa autorizzazione dovrà essere riportata, a cura della Sezione Operativa, nella pagina riservata alle Sezioni del registro dei trattamenti.

I produttori beneficiari di contributi previsti dalla L. 910/66 art. 7 e/o dalla L.R. 8/85, anche se riferibili a parte della superficie aziendale, non possono essere ammessi agli aiuti previsti per l'azione nella medesima campagna agraria.

Azione F1b

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'agricoltura e zootecnia biologica e, in particolare, delle disposizioni di cui all'allegato III del Reg. CE 2092/91 e successive modifiche. Per la zootecnia biologica devono essere applicate anche le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale datato 4/8/00 in materia e successivi.

In riferimento alle modalità di effettuazione delle rotazioni agronomiche, le stesse dovranno assicurare, in un ambito pluriennale, la preservazione della fertilità del terreno. La gestione del suolo negli agrumi potrà essere attuata, qualora non si proceda all'interamento dei concimi, per mezzo dello sfalcio annuale delle erbe infestanti, senza effettuare alcuna lavorazione del terreno.

Per quanto concerne, in particolare, i registri aziendali obbligatori, gli stessi dovranno essere numerati progressivamente in ogni pagina e timbrati dall'organismo di controllo. I registri devono essere tenuti presso il centro aziendale o, in alternativa, presso il domicilio dell'imprenditore.

Ogni esemplare di registro consegnato all'azienda controllata dovrà essere contrassegnato, a sua volta, da una numerazione apposita di cui l'organismo di controllo dovrà tenere apposito riscontro.

I suddetti registri devono essere esibiti, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo.

Nel caso di controlli, la ditta dovrà informare i funzionari incaricati riguardo a eventuali trattamenti fitosanitari e le concimazioni effettuati e non registrati. Ulteriori comunicazioni in merito potranno essere trasmesse formalmente entro e non oltre 48 ore dal controllo, all'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

Si precisa che non sono ammissibili agli aiuti le superfici considerate ai fini dei contributi concessi ai sensi dell'art. 7 della L. 910/66 e della L. R. 8/85.

A partire dalla campagna agraria 2001/2002 non sono, inoltre, ammissibili agli aiuti le superfici aggiuntive comunicate all'Amministrazione con notifica di variazione spedita in data successiva a quella di presentazione dell'istanza, anche se comprese nell'allegato particellare.

Gli imprenditori agricoli che intendono variare l'organismo di controllo, preferibilmente al termine della campagna agraria, devono comunicare tale variazione all'I.P.A. competente, specificandone i motivi.

L'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dal regime di aiuti, qualora i suddetti motivi siano connessi ad accertate irregolarità.

In seguito a specifica richiesta degli uffici istruttori, i beneficiari e gli organismi di controllo sono tenuti a produrre copia delle relazioni ispettive annuali riguardanti l'azienda.

Infine si precisa che gli attestati di assoggettamento, avendo validità limitata alla campagna agraria, devono essere presentati in ogni anno d'impegno all'I.P.A. competente, entro il 31 marzo.

Azione F2

Si fa presente che la conversione di cui all'intervento a) implica il passaggio da tecniche di produzione intensive ad estensive.

Nel caso di cessione in affitto della superficie convertita in pascolo dovrà essere osservato, da parte dell'affittuario, l'obbligo del rispetto del carico massimo di pascolamento pari a 1,4 UBA/Ha.

Se l'imprenditore agricolo non ha presentato istanza relativa al regime comunitario di sostegno dei seminativi nei casi previsti, per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di una campagna dovrà essere richiesta specifica attestazione entro il 30 aprile antecedente l'inizio dell'impegno, utilizzando il modello di cui all'allegato E. Al fine di abbreviare l'espletamento di tale procedura e per contribuire alle operazioni di monitoraggio del territorio da parte dei Servizi di assistenza tecnica, la suddetta attestazione dovrà essere richiesta alla Sezione Operativa competente per territorio, con riferimento alle richieste da presentare successivamente all'emanazione della presente circolare.

In merito alla scelta dell'essenze arbustive e arboree da utilizzare per le fasce prescritte, fermo restando l'obbligatorietà d'impiego di specie autoctone, si precisa che l'elenco delle specie riportato nel PSR è a carattere indicativo.



pag. .

Azione F4a

Nei casi di ritiro di fasce di rispetto di fiumi, torrenti, pozzi, sorgenti e bacini artificiali è obbligatorio il sopralluogo preventivo da parte dell'IPA.

Per l'impianto delle fasce di cui all'intervento b), la scelta dell'essenze dovrà essere conforme a quanto già precisato nell'azione F2.

Azione F4b

Durante il periodo di impegno, i capi oggetto dell'aiuto devono essere mantenuti in purezza, pertanto l'inseminazione (anche artificiale) deve essere effettuata da soggetti della stessa razza iscritti al Libro Genealogico o al Registro anagrafico.

Inoltre, nel quinquennio e in ogni singolo anno d'impegno non è consentita la riduzione del numero complessivo di UBA oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Gli allevamenti devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione degli animali e di tenuta del registro aziendale di stalla.

Con riferimento al registro di stalla per le razze equine e asinine, lo stesso deve essere redatto secondo il modello in allegato N. In tali casi, entro trenta giorni dalla data d'inizio impegno gli interessati dovranno recarsi presso la competente Sezione di assistenza tecnica, che provvederà alla vidimazione del registro (numerazione delle pagine e timbratura), con bollo "Regione Siciliana" e timbro a data.

Qualora, nel corso dell'impegno, si esaurisca il registro di stalla per le razze equine e asinine, gli interessati sono tenuti a dotarsi, entro quindici giorni, di un nuovo registro regolarmente vidimato dalla Sezione di assistenza tecnica, esibendo il registro completato.

I suddetti uffici avranno cura di redigere apposito elenco, ove risultino la data di vidimazione dei predetti registri di stalla e i nominativi delle ditte.

I registri di stalla devono essere esibiti, in caso di sopralluogo aziendale, a richiesta dei funzionari che eseguono il controllo; essi vanno custoditi presso l'azienda zootecnica. Nelle aziende prive di sede fissa o con bestiame allo stato brado, il registro è tenuto presso il domicilio dell'allevatore.

M - CONTROLLI E SANZIONI

Le modalità di controllo, nonché le disposizioni relative alle sanzioni e al recupero dell'indebito percepito sono quelle previste dal piano, dall'allegato A. e dalla normativa nazionale successivamente emanata.

Secondo le modalità stabilite dal PSR, oltre ai sopralluoghi preventivi da effettuare a campione da parte degli uffici istruttori, nelle aziende interessate devono essere operate annualmente specifiche verifiche, al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti.

Al fine di snellire le procedure istruttorie successive al primo anno d'impegno, gli I.P.A. sono invitati ad effettuare le verifiche preventive in tutte le aziende che presentano la domanda di aiuto; in ogni caso, ove ciò non fosse possibile, il campione dovrà interessare almeno il 20% delle richieste (30% in caso di aziende zootecniche).

Non potrà essere incaricato, per la verifica aziendale successiva alla fase preliminare, il medesimo funzionario che ha curato l'istruttoria dell'istanza.

I controlli sul posto si effettueranno conformemente a quanto previsto dal piano.

Per tutte le verifiche, gli uffici istruttori dovranno utilizzare i verbali di controllo previsti. Una copia del verbale debitamente compilato dovrà essere consegnata, se possibile, al beneficiario o ad un suo delegato.

Con riferimento all'azione F4a, i sopralluoghi preventivi dovranno essere eseguiti per la totalità delle istanze. Inoltre, i sopralluoghi preventivi dovranno interessare tutti i casi di sostituzione o ampliamento impegno.

In generale, i controlli da effettuare successivamente all'erogazione degli aiuti devono essere operati dagli I.P.A. per tutte le azioni, nonché dagli Osservatori Regionali per le malattie delle piante per le azioni di competenza.

In particolare, gli I.P.A. sono tenuti a verificare la rispondenza degli elementi dichiarati dal produttore con quelli accertati, nonché a constatare il rispetto degli impegni assunti.

Agli Osservatori competono i prelievi di campioni di prodotti agricoli e di parti di piante e terreno per l'accertamento di residui di fitofarmaci, nonché i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni in difesa fitosanitaria e di tenuta dei registri, in riferimento alle azioni F1a, F1b.

A riguardo gli I.P.A. sono tenuti ad effettuare i controlli in loco successivi all'erogazione degli aiuti congiuntamente agli Osservatori, su specifica richiesta degli stessi.

Anche in fase preventiva gli I.P.A., qualora lo ritengano opportuno in rapporto all'epoca, al posizionamento delle trappole, al prelievo di campioni vegetali e/o terreno, potranno effettuare controlli congiunti con l'Osservatorio.



pag. .

Al fine di potere rispettare le percentuali di controlli specifici previsti dal piano, gli Osservatori si potranno avvalere, ove necessario, di funzionari degli I.P.A. e/o delle Condotte Agrarie, che abbiano acquisito specifica preparazione in materia.

Gli I.P.A. sono tenuti a trasmettere agli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio uno specifico elenco informatizzato relativo alle aziende beneficiarie delle azioni F1a, F1b estratte a campione. Altresì, dovranno essere comunicate agli stessi Osservatori eventuali variazioni del predetto elenco. L'invio di quest'ultimo dovrà avvenire contemporaneamente alla trasmissione all'AGEA del corrispondente elenco di pagamento.

Inoltre, gli I.P.A. sono tenuti a fornire agli Osservatori, per le aziende costituenti il campione, la documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli.

Gli Osservatori procederanno o con proprio personale all'effettuazione dei prelievi o, qualora si rendesse necessario, avvalendosi dei funzionari indicati dagli Ispettori Provinciali dell'agricoltura.

A tal fine, gli Osservatori comunicheranno ai suddetti funzionari i nominativi delle aziende per le quali si dovrà procedere al prelievo dei campioni.

Gli Osservatori sono tenuti a comunicare i risultati delle verifiche agli I.P.A..

Per quanto concerne l'azione F1b, eventuali irregolarità riscontrate dagli I.P.A. e/o dagli Osservatori in merito alle funzioni di controllo espletate dagli Organismi abilitati dovranno essere comunicate a questo Assessorato – Gruppo 11°, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art.4 D. lvo n. 220/95.

Nei casi di violazioni verificatesi successivamente alle ispezioni eseguite dall'Organismo di controllo, apposita segnalazione dovrà essere inviata, per il seguito di competenza, anche all'Organismo di controllo interessato.

Con riferimento alle violazioni accertate in occasione di analisi sui residui di fitofarmaci, eventuali analisi di revisione potranno essere richieste dagli interessati con le modalità previste dall'art. 15 della Legge 689/81.

Si precisa che tutti gli uffici responsabili dei controlli dovranno trasmettere a questo Assessorato - Direzione Interventi Strutturali le relazioni periodiche sull'attività di verifica svolta entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ciascun anno. Ogni relazione dovrà essere corredata da apposite tabelle, debitamente compilate.

Per i controlli effettuati successivamente alla liquidazione, dovrà essere applicato quanto previsto dal PSR in merito alla determinazione dell'indebito percepito, alle sanzioni e alla decadenza dal regime di aiuti.

La contestazione verrà operata con apposito verbale, redatto in quadruplica copia, in cui dovrà essere quantificato l'indebito percepito.

Se non può essere effettuata la contestazione immediata, il relativo processo verbale dovrà essere notificato all'AGEA e all'interessato entro il termine di 180 giorni dall'accertamento ai residenti nel territorio nazionale, entro 360 giorni ai residenti all'estero. A riguardo, si precisa che la notifica deve essere operata dal medesimo funzionario che ha riscontrato la violazione.

Se il verbale di accertamento è redatto da un altro ufficio deputato al controllo, il medesimo verbale dovrà essere trasmesso entro 90 giorni all'I.P.A. competente, che provvederà a redigere il verbale di contestazione e a notificare il medesimo all'AGEA e all'interessato, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento. In tal caso, il verbale di contestazione dovrà essere redatto congiuntamente dall'I.P.A. competente e dall'ufficio che ha effettuato l'accertamento stesso.

L'obbligo del pagamento della sanzione dovuta per la violazione si estingue, qualora la notifica non venga effettuata entro i termini sopra precisati, fermo restando l'obbligo della restituzione dell'indebito percepito (art.3 L. 898/86).

In questo caso, il funzionario responsabile della mancata notifica potrà soggiacere a tutte le responsabilità conseguenti previste dalla normativa vigente.

Per le fattispecie previste dalla L. 898/86 (esposizione di dati o notizie falsi) sia la contestazione delle irregolarità riscontrate (verbale di accertamento), che la notifica della predetta contestazione (ove non eseguita immediatamente) devono essere rimesse all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (per importi fino a 30 milioni), all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (per importi fino a 500 milioni), al Ministero Politiche Agricole (per importi superiori a 500 milioni), nonché all'AGEA, per i provvedimenti di competenza.

Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge 898 del 23/12/86 "fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione".

La rinuncia al completamento dell'impegno, ad esclusione dei casi di comprovata forza maggiore, comporta la restituzione dei premi percepiti maggiorati degli interessi.

Per importi inferiori o uguali a 100 EURO, esclusivamente nei casi non previsti dall'art. 2 par. 1 della Legge 898/86, per imprenditore e per anno non è dovuta la restituzione dell'indebito percepito. Parimenti, non è dovuto il pagamento della sanzione amministrativa, per indebiti non superiori a lire 100.000 (art. 3 Legge 898/86).



pag. .

Per quanto concerne l'applicazione di eventuali sanzioni si precisa che le stesse, così come previsto dalle Leggi 689/81, 898/86 e 142/92, sono applicabili esclusivamente nei casi d'indebito conseguimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. Invece il mancato assolvimento degli impegni assunti comporta, in linea generale, la restituzione dell'indebito percepito e la decadenza parziale o totale dagli aiuti, così come previsto dal PSR.

Nei casi in cui i funzionari incaricati dei controlli accertino che il beneficiario ha conseguito gli aiuti in seguito alla dichiarazione di dati o notizie non corrispondenti a verità, verranno applicate le disposizioni recate dalle Leggi 689/81, 898/86 e 142/92.

In particolare, il beneficiario sarà sottoposto alla restituzione del premio indebitamente percepito e alla sanzione prevista dalla norma.

Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 4 lettera b della Legge 898/86, è escluso il pagamento in misura ridotta.

A riguardo si precisa che è ammesso il pagamento spontaneo della sanzione amministrativa, secondo le disposizioni indicate dal D. Leg.vo 237 del 9/7/97 (GURI 173 del 26/7/97) e modificazioni (causale : PA - codice tributo: 741 T).

Gli interessati potranno ricevere le necessarie informazioni presso gli I.P.A. che, in ogni caso, provvederanno a precisare le modalità del pagamento spontaneo nel relativo processo verbale.

In riferimento ad eventuali sanzioni penali, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 73 della Legge 142/92 e dalla normativa vigente.

In particolare, secondo il disposto dell'art. 361 del codice di procedura penale il funzionario che, nell'esercizio o a causa della propria funzione, acquisisce notizia del reato deve provvedere a presentare o trasmettere apposita denuncia scritta alla competente Procura della Repubblica informandone, al contempo, il capo dell'ufficio.

In ogni caso la violazione, se possibile, dovrà essere immediatamente contestata dal funzionario preposto all'accertamento tanto al trasgressore, che alla persona obbligata in solido.

Modalità di recupero o compensazione delle somme indebitamente percepite

Nel caso di errata o indebita erogazione degli aiuti, gli I.P.A. dovranno procedere al recupero degli stessi secondo quanto di seguito indicato.

A tal fine, gli Uffici istruttori potranno effettuare una compensazione con il primo pagamento effettuato a favore del beneficiario. Il relativo interesse sarà calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione dell'assegno e la data di comunicazione al beneficiario dell'indebito percepito.

Per i beneficiari interessati alla compensazione, dovrà essere predisposto un apposito elenco di liquidazione con relativo supporto magnetico. Tale elenco di liquidazione dovrà contenere l'importo da erogare per l'annualità in corso al netto della compensazione, nonché gli importi recuperati per compensazione distinti per annualità, quota nazionale, comunitaria e relativi interessi.

Qualora non si possa procedere alla compensazione o la stessa sia parziale, il beneficiario potrà rimborsare la somma indebitamente percepita maggiorata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione e la data di riscossione dell'assegno.

Gli IPA dovranno dare comunicazione all'AGEA - Sezione recupero crediti - Roma, della richiesta di restituzione.

L'importo da restituire va accreditato all'AGEA mediante versamento presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, sui conti accesi presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestati all'AGEA rispettivamente per la quota comunitaria (contabilità speciale n.°1300 AGEA - Aiuti e ammassi comunitari) e per la quota nazionale (c/c infruttifero 20082 intestato ad "AGEA - funzionamento ed interventi nazionali") rimborsate dal beneficiario.

Gli IPA dovranno inviare all'AGEA - Sezione recupero crediti - l'originale delle quietanze di Tesoreria Provinciale, avendo cura di distinguere, per ciascun beneficiario, la quota comunitaria dalla quota nazionale. Analogamente, anche gli interessi verranno accreditati all'AGEA distintamente per quota comunitaria e quota nazionale.

Sulle quietanze, (distinte per quota nazionale ed eventuali interessi, quota comunitaria ed eventuali interessi) della Tesoreria Provinciale dello Stato dovrà essere indicato come causale **"restituzione dell'aiuto per le azioni di cui al Reg. CE 1257/99" nonché il nome del beneficiario.**

N - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRECEDENTI IMPEGNI AGROAMBIENTALI

Come previsto dai Reg. CE 1257/99 e 1750/99, agli impegni in corso sottoscritti in attuazione del Reg. CEE 2078/92 si applicano i regolamenti e le disposizioni già emanate.

Esclusivamente per la classificazione delle inadempienze relative ai mancati impegni di cui all'allegato A, possono essere utilizzate le casistiche non comprese dalla normativa precedentemente emanata se applicabili anche agli impegni in corso, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare.



pag. .

Per quanto concerne le istanze di conferma impegno e gli aggiornamenti annuali relativi alla campagna 2000/2001, gli stessi dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, utilizzando la nuova modulistica relativa al Reg. CE 1257/99.

Nelle successive campagne, il termine è fissato in via perentoria al 15 gennaio di ogni anno, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti per la liquidazione degli aiuti.

Si precisa che, per la compilazione dell'aggiornamento annuale, dovranno essere utilizzati i codici riportati in allegato **P**.

La trasformazione di un impegno sottoscritto ai sensi del Reg. CEE 2078/92 in un'azione prevista dal PSR è consentita esclusivamente nei limiti indicati dal piano medesimo. A riguardo, dovrà essere presentata un'istanza di adesione al PSR, nonché la richiesta di cui all'allegato **Q**.

O - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE

Al fine di consentire una corretta attuazione degli interventi gli uffici periferici e gli Enti in indirizzo, nonché i servizi di sviluppo di assistenza tecnica e divulgazione agricola, sono invitati ad attivarsi per dare adeguata diffusione al PSR e a quanto disposto dalla presente circolare.

P - DISPOSIZIONI FINALI

Il regime di aiuti di cui alla presente circolare è attuato sulla base del Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea che, unitamente ai Reg. CE 1257/99 – 1750/99 e successive modifiche, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.

La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Firmato: L'ASSESSORE
(On.le Dott. S. Cuffaro)